



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

## **Le banche estere in Italia: scelte organizzative e profili di rischio**

Intervento di Giuseppe Siani

Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia

AIBE – Milano, 3 aprile 2025

### **Introduzione**

Ci troviamo in un periodo di forte incertezza, per l'evoluzione in larga parte inattesa del contesto geopolitico, che influenza in misura rilevante il sistema finanziario, già caratterizzato da tendenze di larga portata, come la transizione climatica e digitale.

L'attuale fase congiunturale vede una condizione complessivamente distesa del sistema bancario (redditività positiva, buoni livelli di capitalizzazione, rischiosità ancora contenuta). Potrebbe essere però una fase destinata a cambiare, anche rapidamente, laddove le condizioni generali dovessero mostrare evoluzioni non favorevoli.

In tale contesto, l'innovazione digitale permette agli operatori di offrire i propri prodotti anche in assenza di un presidio territoriale, aumenta la velocità, l'accessibilità e la disponibilità dei servizi finanziari, accresce la proiezione internazionale degli intermediari; al contempo, apre nuove possibilità all'infiltrazione criminale e moltiplica i rischi (cyber e di frode), il grado di interconnessione tra gli stessi e pone l'esigenza di prevenire il rischio di esclusione finanziaria per quelle fasce della popolazione con minore competenze tecnologiche.

Oggi vorrei (i) descrivere brevemente l'operatività delle banche estere in Italia, (ii) riassumere le recenti modifiche normative e (iii) valutare i principali profili rilevanti per la nostra attività di vigilanza prudenziale, di tutela e antiriciclaggio.

### **L'evoluzione del mercato**

Il mercato italiano continua a rappresentare per gli operatori esteri un'area operativa di interesse, anche se con taluni segnali di razionalizzazione dei canali di offerta: nel 2024 il numero di banche estere insediate in Italia con succursale si è leggermente ridotto (da 79 a 76)<sup>1</sup>; nessun cambiamento è intervenuto con riguardo

---

<sup>1</sup> Nel 2024 sono state chiuse 4 succursali ed è stato aperto un solo nuovo stabilimento; una succursale ha modificato la propria casa madre. Delle succursali presenti a fine 2024, 5 risultano – per ragioni diverse – non operative o in *run-off*. Negli ultimi 5 anni il numero degli sportelli delle succursali di banche estere si è ridotto di circa il 14 per cento a fronte di una riduzione complessiva del numero delle succursali di circa il 7 per cento.

alla presenza di succursali di imprese di investimento europee riclassificate come enti creditizi significativi (rimaste stabili a 2).

Le succursali di banche comunitarie in Italia sono 69<sup>2</sup>, 42 delle quali di banche significative; a queste fa capo poco meno del 6 per cento del totale attivo del sistema, in lieve diminuzione rispetto a fine 2023. Scarso il peso delle succursali di banche non significative (27), con una quota di attivo dello 0,4 per cento.

È lievemente diminuito il numero di succursali di banche di paesi terzi, passato da 8 a 7 (0,2 per cento degli attivi di sistema). L'Italia rimane comunque uno dei primi paesi per numero di succursali di banche extra-UE insediate.

Nel complesso, i modelli di business delle succursali di banche estere continuano a essere generalmente specializzati (solo un quarto di esse affianca all'attività principale un'attività secondaria), con prevalenza delle attività di *corporate & investment banking*<sup>3</sup>.

A fine 2024, la quota di mercato dei finanziamenti erogati alle imprese dalle succursali è leggermente aumentata (dal 6,4 al 7 per cento), mentre è rimasta pressoché stabile quella dei finanziamenti alle famiglie (circa il 5 per cento); resta rilevante e in aumento la quota di crediti al consumo (dal 12,2 al 13,6 per cento delle erogazioni accordate dal sistema bancario). Risulta in lieve crescita la raccolta da famiglie e imprese residenti (passata da poco meno del 2 per cento al 2,4 per cento).

Molto rilevante continua a essere il ruolo svolto dalle succursali di banche significative, nelle attività di depositario di OICR e fondi pensione, con una quota di oltre l'80 per cento di tale comparto in termini di *Net Asset Value* dei fondi OICR.

Completano il quadro della presenza di banche estere in Italia le filiazioni, essenzialmente di banche comunitarie significative<sup>4</sup>, a cui fanno capo attivi per circa l'8,2 per cento del sistema (8,8 per cento a fine 2023), depositi per circa l'8 per cento, finanziamenti a imprese e famiglie rispettivamente per circa l'11 e il 17,7 per cento del sistema (quote pressoché stabili dal 2023); anche in questo caso rimane rilevante la quota di mercato nel credito al consumo<sup>5</sup>.

Le banche comunitarie significative svolgono inoltre un ruolo rilevante come *primary dealer* per i titoli di Stato italiani<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> In prevalenza tedesche (21), francesi (20) e lussemburghesi (9).

<sup>3</sup> Queste rappresentano le attività principali per il 45 per cento dalle succursali; seguono quelle di *retail banking* (27 per cento), di finanza specializzata (14 per cento) e di *private banking* (11 per cento); sempre contenuta la percentuale di succursali (3 per cento) che svolgono in via prevalente attività di *custodian bank*.

<sup>4</sup> Si tratta di 10 banche individuali (presenti sia nel 2023 che nel 2024) che sono essenzialmente grandi banche tradizionali o banche specializzate nel credito o nei *securities services*.

<sup>5</sup> La quota a fine 2024 è pari al 37,3 per cento del sistema bancario, sostanzialmente invariata rispetto al 2023.

<sup>6</sup> I primi cinque specialisti sono stati, anche nel 2024, enti significativi europei.

I dati citati non tengono peraltro conto delle operazioni originate tramite le succursali, ma gestite centralmente dalle capogruppo in regime di 'libera prestazione di servizi' (LPS), né di quelle effettuate in esclusivo regime di LPS, per le quali non è previsto un flusso di reporting ufficiale<sup>7</sup>.

Le banche comunitarie che hanno manifestato interesse a operare nel nostro Paese in LPS offrirebbero in prevalenza servizi bancari tradizionali, in particolare raccolta di depositi ed erogazione di prestiti<sup>8</sup>; prestano inoltre servizi di pagamento, unitamente a numerosi altri intermediari operanti nel medesimo regime operativo (IP e IMEL).

## La regolamentazione

La vigilanza sulle banche comunitarie che svolgono la propria attività in altri Stati membri tramite succursali o in LPS spetta all'autorità competente dello Stato membro d'origine (principio dell'*home country control*), salvi i limitati poteri previsti in capo all'autorità *host* (in particolare le misure cautelative a tutela della stabilità finanziaria, da adottare nei casi urgenti in attesa che intervenga l'autorità *home*).

Questo approccio differisce da quello in essere per la vigilanza sulle succursali di imprese di paesi terzi (*Third Country Branches*, TCB), che invece attribuisce la responsabilità della vigilanza all'autorità *host*. L'attuale quadro normativo determina peraltro un'elevata frammentazione tra le varie giurisdizioni<sup>9</sup>, ma con il sesto aggiornamento della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD6), in vigore dallo scorso luglio, il legislatore europeo mira, tra l'altro, ad assicurare un'armonizzazione minima delle regole e dei regimi di vigilanza adottati dagli Stati membri in materia di TCB.

Il principale elemento di novità introdotto dalla nuova disciplina è l'obbligo di stabilimento di succursale per le imprese di paesi terzi che intendano prestare nell'UE i servizi bancari essenziali (i.e. la raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili, la concessione di prestiti e il rilascio di garanzie e impegni di firma); quelle attualmente autorizzate a offrirli in libera prestazione di servizi (LPS) dovranno pertanto valutare le iniziative da intraprendere per continuare ad operare nel mercato europeo.

---

<sup>7</sup> Tale regime operativo comporta infatti unicamente obblighi di notifica da parte delle autorità dei paesi *home* alle autorità *host* in merito all'intenzione degli operatori di prestare con tali modalità servizi sul territorio nazionale. Dalle nostre evidenze, basate dunque sulle comunicazioni ricevute dalle altre autorità di vigilanza, risultano aver manifestato tale intenzione un numero molto elevato di operatori, tra banche, IP, IMEL e altri intermediari non bancari. Attesa l'assenza di obblighi di reporting ufficiale, sono attualmente in corso approfondimenti in collaborazione con le altre Autorità.

<sup>8</sup> In particolare, le banche UE risultano principalmente focalizzate sulle attività di raccolta di depositi e concessione di prestiti; anche le banche extra-UE sono autorizzate a prestare prevalentemente servizi bancari "core", comprensivi anche del rilascio di garanzie e impegni di firma; soltanto alcune, provenienti dal Regno Unito, sono autorizzate a prestare anche servizi di investimento.

<sup>9</sup> La normativa europea si è sinora limitata a disporre espressamente che le TCB non ricevano un trattamento prudenziale più favorevole di quello riservato alle banche dell'Unione europea.

La normativa prevede inoltre requisiti minimi delle TCB<sup>10</sup>, di proporzionalità dell'azione di vigilanza<sup>11</sup> e di rafforzamento della cooperazione tra autorità. La vigilanza sulle TCB rimane di competenza dell'autorità *host*, cui sono attribuiti, tra gli altri, il potere autorizzativo e il potere di adottare, al ricorrere di determinate situazioni, iniziative di maggior intensità<sup>12</sup>.

Per completare la disciplina e armonizzare le prassi di supervisione un ruolo importante sarà svolto dall'EBA, che dovrà elaborare la disciplina di secondo livello e verificare l'efficacia del nuovo quadro normativo. Il recepimento a livello nazionale dovrà essere completato entro gli inizi del 2026, con applicazione dall'anno successivo.

I nuovi presidi regolamentari mantengono margini di discrezionalità in capo agli Stati membri e alle autorità competenti (in tema di requisiti applicabili su patrimonio, liquidità e obblighi segnaletici, anche in relazione alla provenienza da un paese con regimi equivalenti). Sono in corso riflessioni a livello nazionale e nelle sedi sovranazionali, per favorire l'auspicata armonizzazione nei sistemi di vigilanza locali.

Importanti novità sono inoltre state introdotte in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). La dimensione *cross-border* dei principali casi di riciclaggio emersi negli scorsi anni ha infatti evidenziato l'inadeguatezza di un ordinamento europeo caratterizzato da armonizzazione minima delle regole e da prassi di supervisione non omogenee. Il c.d. *AML package* ha introdotto una complessiva riforma del sistema europeo antiriciclaggio dal punto di vista regolamentare, attraverso una piena armonizzazione dei presidi, e istituzionale, tramite la creazione di una Autorità europea, l'AMLA, con responsabilità di supervisione AML e con compiti di coordinamento delle *financial intelligence units*.

L'*AML Package* ribadisce il principio di territorialità della normativa e della vigilanza AML, confermando le prerogative dell'Autorità *host* sugli intermediari comunitari stabiliti nel proprio territorio; al contempo, realizza evoluzioni importanti, come ad esempio la possibilità di imporre, in determinate circostanze, l'istituzione di un punto di contatto centrale (PCC) che assicuri il rispetto della normativa AML *host* anche agli intermediari che operano in libera prestazione impiegando *network* distributivi.

---

<sup>10</sup> In materia di capitale, liquidità e *governance*, introducendo altresì alcuni obblighi di contabilità e segnalazione.

<sup>11</sup> Le TCB sono suddivise in due classi, cui corrisponde una diversa modulazione dei requisiti applicabili (più elevati per quelle di classe 1) sulla base delle dimensioni, dell'operatività e del paese di provenienza, con particolare riferimento a: (i) l'equivalenza del quadro normativo e di vigilanza e del regime di riservatezza del paese terzo, (ii) la mancata classificazione come paese ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le TCB provenienti da tali paesi sono definite "qualificate" e vengono inquadrate in classe 2, salvo il superamento di certe soglie dimensionali che ne comporta il passaggio in classe 1.

<sup>12</sup> Dall'applicazione di requisiti patrimoniali supplementari alla richiesta di trasformazione in filiazione in casi di criticità più estrema.

## Scelte organizzative e profili di rischio

La spinta senza precedenti alla digitalizzazione favorisce lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi per scambiare fondi o valore. Si tratta di fenomeni complessi, che possono creare vantaggi e opportunità, stimolare la concorrenza e l'efficienza aziendale, favorire l'inclusione finanziaria; possono tuttavia generare rischi che afferiscono a vari ambiti (stabilità finanziaria, sistema dei pagamenti, la tutela e la privacy dei clienti, la sicurezza cibernetica, la lotta al riciclaggio) e si riflettono sui profili prudenziali.

L'evoluzione tecnologica ha avuto impatti rilevanti nelle scelte organizzative delle banche estere, consentendo di operare in modo più agevole tramite canali digitali, anche in regime di libera prestazione. Sulla base delle nostre evidenze, l'apertura di una succursale è generalmente successiva all'avvio dell'operatività in LPS e risponde a specifiche esigenze operative; in particolare, per le banche *retail*, l'apertura di una filiale rappresenta un modo per consolidare la propria presenza sul mercato e ampliare la propria offerta attraverso politiche di diversificazione e *cross-selling*; per le banche più orientate al segmento *corporate*, l'apertura di una succursale assicura un legame diretto con la realtà produttiva del territorio; per gli intermediari attivi nelle gestioni patrimoniali e nell'*asset management*, tale scelta garantisce infine maggiore prossimità alla clientela e possibilità di personalizzazione dell'offerta.

Anche l'accesso ai sistemi di pagamento rileva in modo importante: negli ultimi anni, intermediari con modelli di *business* innovativi, già operativi in Italia in LPS, hanno stabilito una succursale principalmente per offrire conti con IBAN italiani – superando la cd. IBAN *discrimination* – o per rispondere a specifiche esigenze della clientela, per esempio generando IBAN virtuali<sup>13</sup> od operando come sostituto di imposta.

In molti casi, l'operatività in LPS prosegue anche dopo l'apertura di una succursale: attualmente circa l'80 per cento delle banche comunitarie insediate in Italia con succursale continua ad operare simultaneamente anche in regime di LPS. Il diverso regime di vigilanza informativa al quale soggiacciono le due modalità di contatto con la clientela – affidata alla autorità *home* nel caso della LPS – è un punto di attenzione per la vigilanza, tenuto conto dell'esigenza di avere piena contezza dell'attività svolta sul mercato domestico.

Il mix operativo (con insediamento stabile e LPS) influenza anche il cd. *booking model*, nella maggior parte dei casi (59 per cento) accentrato o misto. Ne deriva per le strutture locali una maggiore attenzione allo sviluppo commerciale ed esigenze rafforzate di supporto delle strutture centrali o di fornitori terzi nell'ambito del sistema dei controlli, avuta comunque presente la responsabilità circa il rispetto della normativa locale e il monitoraggio sui livelli di servizio.

---

<sup>13</sup> Al riguardo, la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia hanno recentemente pubblicato una comunicazione congiunta che fornisce [Indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell'apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali](#).

L'operatività in regime di LPS ha beneficiato nel tempo anche dei progressi nell'ambito del settore delle comunicazioni e del *cloud computing*, che hanno consentito di superare i limiti della modalità distributiva a distanza, garantendo una miglior "user experience" e costi più contenuti. Inoltre, il ricorso a modalità distributive leggere si accompagna spesso ad accordi con terze parti nell'erogazione dei servizi informatici e di *clouding* o nella distribuzione dei prodotti. La diffusione di piattaforme basate su tecnologia *blockchain* ha inoltre portato a un ampliamento dell'offerta verso strumenti innovativi come le *crypto* attività.

Anche la concessione dei finanziamenti, con l'utilizzo di sistemi innovativi di valutazione del merito creditizio, ha registrato una riduzione dei tempi di selezione e valutazione della clientela e la diffusione di nuove forme di credito, spesso collegate ad attività di e-commerce (ad es., *buy-now-pay-later*, *instant lending*). Tecniche di intelligenza artificiale sono impiegate anche per rafforzare i presidi di possibili frodi nei pagamenti.

L'utilizzo di sistemi innovativi, soprattutto nella valutazione del merito creditizio, pone l'esigenza di salvaguardare la trasparenza nei confronti della clientela (ad es., in caso di rifiuto di un prestito), in termini di *spiegabilità* degli algoritmi, *disclosure* degli elementi alla base delle decisioni e di coinvolgimento del fattore umano.

L'UE è particolarmente sensibile a questo tema: alle banche è richiesto già oggi di tenere in considerazione i principi generali in materia di *data privacy* previsti dalla *General Data Protection Regulation* e, in futuro, i più stringenti requisiti fissati dall'*AI Act*. In anticipo, e nella stessa direzione, rileva la direttiva sul credito ai consumatori, che ha introdotto regole simili sulle procedure di valutazione del merito di credito. Analoga attenzione va riconosciuta ai profili di sovraindebitamento, per cui in Italia esiste una specifica normativa<sup>14</sup>.

Il crescente ricorso alla leva tecnologica espone le banche a maggiori rischi operativi connessi agli attacchi *cyber* e a casi di frode, con potenziali impatti di natura reputazionale e patrimoniale per le banche. La leva dell'*outsourcing* richiede presidi organizzativi e di controllo adeguati, anche per assicurare conformità alla normativa nazionale che talvolta può differire da quella applicabile nel paese di origine.

Lo strumento tecnologico può anche aumentare il rischio di scelte potenzialmente affrettate e non consapevoli da parte dei clienti – soprattutto in relazione ai quei prodotti connotati da una maggiore complessità e da un più elevato livello di rischiosità – e di esclusione finanziaria, considerato anche il fenomeno della chiusura degli sportelli, con rischi maggiori per le fasce di popolazione più vulnerabili.

Va salvaguardato, in virtù del principio di territorialità, il rispetto delle vigenti norme italiane in materia di tutela, nonostante queste possano richiedere presidi diversi rispetto a quelli nel Paese d'origine. A tal fine, il nostro Istituto collabora attivamente con le autorità *home* anche attraverso scambi informativi e può svolgere l'analisi dell'informativa pubblicata sui siti internet degli operatori esteri operanti in Italia.

---

<sup>14</sup> La disciplina sul sovraindebitamento, prima prevista dalla legge n. 3 del 2012, è oggi contenuta nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. del 12 gennaio 2019, n.14), in vigore dal 15 luglio 2022.

## Conclusioni

La presenza di banche estere in Italia va valutata positivamente perché amplia le opportunità di offerta di prodotti e le possibilità di accesso ai servizi bancari.

L'innovazione tecnologica rafforza l'esigenza di riflettere sui modelli operativi, ivi incluse l'articolazione territoriale e le *partnership* con soggetti terzi, sui possibili benefici derivanti da un progressivo consolidamento, sulle modalità di interazione con la clientela.

Il maggiore ricorso ai canali digitali richiede tuttavia consapevolezza dei possibili rischi e l'attuazione di presidi adeguati a fronte dei rischi tecnologici e di quelli legati al riciclaggio, garantendo nel contempo le esigenze di tutela della clientela. È dunque essenziale che gli intermediari si dotino di robusti assetti di governo delle strategie di trasformazione digitale, anche in relazione ai più intensi rapporti con fornitori esterni.

La libera prestazione di servizi introduce inoltre un ulteriore elemento di complessità, che rende ancora più importante, per tali intermediari, l'adozione di soluzioni organizzative sostenibili e in grado di assicurare un corretto rapporto con il mercato di riferimento; per l'autorità di vigilanza, si conferma l'esigenza di acquisire un quadro informativo più completo per poter valutare i possibili effetti per l'operatività degli intermediari e per il mercato domestico.

